

QUESITI SULLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23-5-1950 (prot. n.9419/AG.37 - ai Prefetti), nel dettare norme per le sale cinematografiche con licenza parrocchiale, prescrive il rispetto di alcune condizioni ed impone alle stesse delle limitazioni che ne vincolano l'attività (1).

Poichè rientra già gli scopi dichiarati dalla predetta circolare quello di precisare le caratteristiche cui debbono corrispondere detti cinema, ritenendo che tale dichiarata volontà trovi la sua motivazione nella opportunità o necessità di tracciare una linea di differenziazione tra i due diversi tipi di licenza di esercizio (parrocchiale e industriale), si richiedono alcuni chiarimenti in ordine ai quesiti che di seguito vengono posti:

- 1) Può ritenersi legittima l'imposizione delle limitazioni:
 - a) riguardanti la pubblicità degli spettacoli nei Comuni o Frazioni dove già esistono cinema industriali;
 - b) riguardanti i giorni di programmazione;
 - c) riguardanti i film da programmare (è chiaro che la normazione e la disciplina a questo riguardo, in ordine alle classifiche morali, compete alla sola Autorità Ecclesiastica)?

(1) - La circolare citata si richiama al DPC 20-4-1950 con il quale, in applicazione della legge per la cinematografia 29-12-1949, si determinano i criteri per la concessione di autorizzazioni alla costruzione di sale cinematografiche e si fissa per le sale parrocchiali un rapporto numerico tra posti-cinema e abitanti distinto da quello da valere per le sale industriali. Questa condizione, per così dire, "di favore" per le sale cinematografiche parrocchiali è stata peraltro eliminata sostanzialmente con i decreti annuali per la costruzione di sale cinematografiche successivi al 1955: in essi infatti le possibilità di aprire nuovi cinema sono state collegate ad obiettivi fattori di mercato (incremento delle presenze o delle giornate di attività).

- 2) In caso negativo:
 - a) su quale base, o in violazione di quali norme può essere dichiarata la legittimità?
 - b) può essere promessa un'azione per l'abrogazione delle norme relative ai soli paragrafi 3,4 e 5?
 - c) con tale azione si potrebbe rischiare l'abrogazione dell'intera circolare?
- 3) Ammesso che da parte del potere esecutivo e delle Associazioni di categoria si intendesse mantenere la distinzione tra licenza industriale e licenza parrocchiale, potrebbero essere considerate sufficienti a tale scopo le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 della Circolare attualmente in vigore?
- 4) In caso negativo, quali altri elementi discriminati potrebbero individuarsi
- 5) Escludendo una qualsiasi valutazione politica, ma stando a considerazioni di carattere esclusivamente giuridico quali delle seguenti tre soluzioni sarebbe ritenuta possibile o opportuna e perchè:
 - a) abrogazione sic et simpliciter della Circolare attualmente in vigore;
 - b) abrogazione dei soli paragrafi 3,4 e 5 della Circolare;
 - c) sostituzione (quindi tacita abrogazione) della Circolare con altro atto amministrativo in cui figurino, senza ledere nessun diritto, gli elementi oggettivi (sfr. quesiti n.3 e 4) che caratterizzano la licenza di tipo parrocchiale?

23/10/69